

Sezione III civile
- Fallimentare -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Alida Paluchowski Presidente rel.
Dott. Mirko Buratti _____ Giudice
Dott. Cinzia Fallo _____ Giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 11.06.2008;

DA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, elettivamente domiciliata presso la sede del medesimo _____

NEI CONFRONTI DI

X ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. c.f. ~~01071120968~~, con sede legale in Agrate Brianza ~~Viale Colonnari n. 1~~, elettivamente domiciliata a Monza, presso lo studio dell'avv. ~~Mario Tomaglia~~, rappresentata e difesa dall'avv. to ~~Luigi Di Bitto~~, come da procura depositata _____

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
rilevato in fatto che:

con ricorso in data 26.11.2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha chiesto dichiararsi il fallimento di X ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. c.f. ~~01071120968~~, con sede legale in Agrate Brianza ~~Viale Colonnari n. 1~~;

Sussiste la legittimazione del Procuratore della Repubblica nella presentazione della istanza di fallimento poiché dalla lettura dell'istanza di fallimento emerge chiaramente che è in corso una indagine per reati che sono ipotizzati nella fraudolenta diminuzione di attivo nei confronti della società e dei principali creditori della stessa, in particolare i 370 lavoratori che erano in forza alla stessa. Dalla serie di produzioni effettuate dalla Procura emerge chiaramente che è in corso l'indagine istruttoria nel cui ambito è situata la ampia raccolta di sommarie informazioni poi prodotte nonché l'affido di una consulenza tecnica sulla valenza, veridicità ed attendibilità dei bilanci redatti;

Non è pensabile, visto che si è nei primi 90 giorni di indagini, che il Procuratore che procede dichiarare chi sono i soggetti indagati ed a che scopo lo siano poiché vi è ancora il massimo segreto su tali elementi e sui documenti che non sono stati ancora depositati, essendo non obbligatoria in questa fase la disclosure degli elementi di prova;

Non si reputa quindi accoglibile la pur interessante eccezione di inammissibilità della istanza di fallimento, poiché se è vero che nel momento in cui i lavoratori si sono recati in Procura per informare dei fatti che li riguardavano non pendeva ancora alcuna indagine, in occasione della successiva presentazione dell'istanza da parte del Procuratore della Repubblica di Monza essa invece sussisteva positivamente (anche se in relazione ad essa non è ancora dato conoscere tutti i particolari in ossequio al segreto istruttorio);

Passando all'esame del merito della richiesta:

considerato che a seguito della produzione dei bilanci 31.12.2007 e 30.09.2008 si appalesano seri dubbi in ordine alla corrispondenza degli stessi alla realtà economica ed operativa della società debitrice, sostenuti con strenua convinzione dalla Procura istante e dai lavoratori della società;

rilevato in particolare che ambedue i bilanci giungono ad una parità o a ridurre ingentissime perdite in termini accettabili, come il risultato di bilancio al 30.09.2008, a

IL CASO.it

fronte di operazioni di natura imprecisata in esito alle quali si realizzano proventi straordinari (ben 15.277.231,84 di euro nel 2008 e 13.426.900,23 di euro nel 2007); preso atto che le riserve straordinarie si incrementano in modo sensibilissimo tra il 2007 ed il 2008 da 359.000,00 euro a 2.955.000,00 euro , senza che sia chiaramente comprensibile la fonte di tale disponibilità;

Considerato che non risulta depositata una situazione patrimoniale aggiornata dato che quella al settembre tale non si può definire;

Ritenuto di dover accertare se la cassa integrazione sia stata erogata e se non lo è stata se ciò dipende da carenze della documentazione o da altro e se cioè la omissione sia addebitabile alla debitrice o meno;

rilevato che i lavoratori continuano a sostenere che non hanno percepito i pagamenti degli arretrati antecedenti la cassa integrazione mentre la società afferma il contrario, ma produce la movimentazione del conto corrente dalla quale non è agevole estrapolare quanto era stato richiesto dal collegio e cioè la nominatività e data dei pagamenti relativi ai dipendenti;

IL CASO.it

Preso atto che vi è disaccordo fra la procura e la debitrice in ordine alla entità dei debiti ed alla regolarità dei pagamenti previdenziali a INPS e FONCHIM, questione che va chiarita definitivamente;

Rilevato che i lavoratori hanno respinto il business plan per cui il programma di riavvio della impresa sembra non perseguibile;

Rilevato che le produzioni copiose della Procura (sommarie informazioni, lettere dei sindacati, perizie di parte ecc.) assumono per lo più la valenza di indizi ma non di prove piene, per cui occorrono riscontri imparziali (giacchè nella nuova impostazione della riforma Il Procuratore della Repubblica è parte a tutti gli effetti , anche se rappresenta interessi pubblici);

Tutto ciò premesso, considerato che permane in dubbio in ordine alla sussistenza dell'insolvenza

Dispone

IL CASO.it

consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza attuale dello stato di insolvenza e quindi ricostruita l'attuale situazione patrimoniale aggiornata , affinché determini la capacità o meno della attività caratteristica di remunerare il capitale investito, la veridicità e la matrice delle appostazioni per proventi straordinari e per riserve straordinarie dei bilanci 2007 e 2008, l'entità e la regolarità degli adempimenti dei debiti previdenziali Fonchim e Inps.

NOMINA

all'uopo il dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ con studio in.....

.....,

FISSA

Per il giuramento l'udienza dell'11.02.2009 h. 9,10.

Si comunichi alle parti via fax.

Così deciso in Monza il 4.02.2009.

Il presidente Relatore
Alida Paluchowski